

COMUNE DI GOLFO ARANCI

(PROVINCIA DI SASSARI)

REGOLAMENTO TARI



Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2024

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Indice

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 1bis Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 1ter Rifiuti Urbani
- Art. 1quater Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 2 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3 Soggetto Attivo
- Art. 4 Dichiarazione relativa all'attivazione del servizio, variazione o cessazione della detenzione o occupazione dei locali soggetti al tributo.
- Art. 5 Versamenti
- Art. 6 Attività di verifica
- Art. 7 Accertamento
- Art. 8 Richieste di rimborso e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 9 Presupposto
- Art.10 Soggetti passivi
- Art.11 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art.12 Produzione di rifiuti speciali
- Art.13 Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art.14 Rifiuti avviati al riciclo
- Art.15 Determinazione della base imponibile
- Art.16 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art.17 Istituzioni scolastiche statali
- Art.18 Piano finanziario MTR 2
- Art.19 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.20 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art.21 Obbligazione tributaria
- Art.22 Mancato svolgimento del servizio
- Art.23 Riduzioni del tributo
- Art.24 Agevolazioni per imprenditore agricolo
- Art.25 Tributo giornaliero
- Art.26 Tributo provinciale
- Art.27 Riscossione
- Art.27 bis Interessi
- Art.28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 29 Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
- Art.30 Clausola di adeguamento
- Art.31 Entrata in vigore

ART. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii..
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 1bis
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, istituito e svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale): i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta-rifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
 - i) i veicoli fuori uso
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a. **“rifiuto”** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b. **“produttore di rifiuti”** ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti, e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produzione iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);
 - c. **“detentore”** ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. **“prevenzione”**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e. **“conferimento”**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f. **“commerciante o intermediari”** non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g. **“Gestore”**: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h. **“raccolta”**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i. **“raccolta differenziata”**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j. **“riciclaggio”**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - k. **“spazzamento delle strade”**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione

- di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l. **“auto-compostaggio”**, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - m. **“compostaggio di comunità”**, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - n. **“rifiuto organico”**, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - o. **“rifiuti alimentari”**, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - p. **“utenza domestica”**: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q. **“utenza non domestica”**: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;
 - r. **“parte fissa della tassa”**: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
 - s. **“parte variabile della tassa”**: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
 - t. **“Centro di Raccolta”**, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - u. **“Centro del Riuso”**: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - v. **“riutilizzo”**, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - w. **“preparazione per il riutilizzo”**, ai sensi dell’art.183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
 - x. **“recupero”**, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 1ter
Rifiuti urbani

1. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani si rinvia alla normativa nazionale ed alle definizioni in essa riportate ed in particolare al d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati.

ART. 1quater
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni nazionali di recepimento:
 - le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 2
Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 3

Soggetto Attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4

Dichiarazione relativa all'attivazione del servizio, variazione o cessazione della detenzione o occupazione dei locali soggetti al tributo.

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine di 90 giorni solari rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo. Le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal comune e disponibile sul sito istituzionale dello stesso nella sezione TARI trasparenza rifiuti ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
7. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
8. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti alla dichiarazione Tari, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) recapito di posta elettronica del contribuente;
- c) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree

- non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- g) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT (ATECO) dell'attività prevalente, recapito di posta elettronica ordinaria e recapito di posta elettronica certificata;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
 10. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica ordinaria, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure a mezzo PEC con sottoscrizione digitale del documento debitamente formato ai sensi del D.lgs. 82/2005 oppure allegando copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
 11. In ogni caso, ai soli fini delle attività di accertamento del tributo, si considerano tempestive le dichiarazioni presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo.
 12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 11, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
 14. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione TARI entro i termini di cui al precedente comma 11, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei

locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

15. In deroga a quanto disposto dal comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 5

Versamenti

1. Il comune può prevedere il pagamento anche attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (PagoPa), oppure mediante altri sistemi di pagamento, inclusi quelli effettuati presso gli sportelli comunali tramite carta di credito o bancomat.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, mediante l'emissione degli avvisi di pagamento attraverso il concessionario della riscossione sulla base delle dichiarazioni presentate.
3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata; laddove ciò non avvenga il pagamento potrà essere effettuato entro 20 giorni dal ricevimento degli avvisi di pagamento. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata o con le altre modalità stabilite dalla delibera che fissa le scadenze di pagamento e/o convenzionate. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o presso l'ufficio TARI.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Nel caso in cui l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
6. Il comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate di cui al presente articolo nella misura di un numero di rate massimo pari 36 rate rispetto a quelle stabilite per il pagamento ordinario ai seguenti soggetti:
 - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) Ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, aventi un reddito ISEE inferiore ad € 5.000,00;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
7. L'importo della singola rata rideterminata ai sensi del precedente comma non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 100,00, nella seguente modalità:
 - fino a € 100,00, nessuna dilazione
 - da € 101,00 a € 600,00, fino ad un massimo di 4 rate mensili;
 - da € 601,00 a € 3.000,00, fino ad un massimo di 8 rate mensili;
 - da € 3.001 a € 6.000, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - oltre € 6.001, fino ad un massimo di 36 rate mensili;

8. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione utilizzando i moduli disponibili nella sezione TARI trasparenza rifiuti presente sul sito istituzionale del Comune ovvero presso l'ufficio tributi comunale.

ART. 6

Attività di verifica

1. Il Comune, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari in materia di TARI può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune nelle attività di accertamento può ricorrere a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 7

Accertamento

1. Per le finalità del presente articolo, oltre a quanto previsto in generale per le verifiche e gli accertamenti, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. Per la notifica digitale e/o telematica si procede secondo quanto stabilito dal D.lgs. 82/2005 CAD e ss.mm.ii..

9. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicato in conformità al vigente Regolamento comunale delle entrate e della riscossione. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni delle normative vigenti, anche mediante iscrizione a ruolo.

ART. 8

Richieste di rimborso e di rettifica degli importi addebitati

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata utilizzando i modelli di rettifica degli importi addebitati disponibili nella apposita sezione Trasparenza rifiuti presente sul sito istituzionale del comune ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
3. Nel caso in cui gli importi inviati al contribuente siano inesatti, lo stesso, procede alla richiesta di rettifica degli importi addebitati utilizzando i modelli disponibili sul sito ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
4. Le richieste di rimborso o di rettifica degli importi addebitati possono essere presentate anche senza l'utilizzo dei predetti moduli, a condizione che esse riportino, comunque, le seguenti informazioni:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente: nome, cognome, codice fiscale, la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) il codice utente;
 - e) l'indirizzo e il codice utenza;
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta giorni lavorativi, deve intendersi come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
6. Il tempo di rimborso degli importi non dovuti è pari a centoventi giorni lavorativi, deve

intendersi come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica/rimborso inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato (o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 5 del presente regolamento, e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

7. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
8. Le eventuali compensazioni a debito o a credito sono disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate e delle riscossioni.

ART. 9

Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo (es. verande) chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l'esenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi del periodo precedente.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Alle abitazioni prive di tutte le utenze di servizi di rete come sopra specificate, ma non prive di arredi e suppellettili, è applicata unicamente la tariffa fissa, tale criterio di tassazione si estende anche alle relative pertinenze. La variazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.
6. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli di culto in senso stretto;
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 10

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 9, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando l'intervallo fra data di decorrenza dell'attivazione e data di decorrenza della cessazione è inferiore a 180 giorni), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori per i periodi loro assegnati.
4. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. I soggetti che hanno in uso esclusivo locali e le aree sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante tali locali.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 11

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a 150 centimetri, in cui non sia possibile la permanenza.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 4 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando

- l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili;
 - gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto ed i locali annessi destinati ad attività catechesi, di qualsiasi confessione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesses abitazioni di persone aventi rapporto con esso;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli autolavaggi;
- b) aree scoperte diverse da quelle destinate a campeggi o simili, quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse qualora non utilizzate direttamente o indirettamente per lo svolgimento dell'attività;
- c) aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative scoperte, e aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12

Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione per le attività diverse da quelle artigianali, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.
2. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, ad eccezione dei rifiuti che rientrano nella definizione di rifiuto urbano.
3. I locali dove si producono esclusivamente rifiuti agricoli sono esclusi dalla tassazione; i locali dove sono svolte le attività connesse all'agricoltura di cui all'articolo 2135 del c.c. sono esclusi dalla tassazione a condizione che il proprietario dimostri di aver provveduto all'auto-smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto urbano nel rispetto delle vigenti normative e avvalendosi di soggetti a ciò autorizzati. La prova dell'avvenuto smaltimento

di tutte le frazioni di rifiuto diverse dal rifiuto agricolo deve essere fornita al comune consegnando copia delle fatture e dei contratti per il servizio entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento; in alternativa alla fornitura della predetta documentazione, è ammessa la presentazione di una apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 soggetta, comunque ad eventuale verifica da parte del comune. Nel caso in cui un soggetto voglia provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti affrancandosi così dal servizio comunale non potrà più conferire alcun rifiuto e dovrà farsi carico dello smaltimento integrale di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito dello svolgimento della propria attività, non essendo consentito di procedere all'auto-smaltimento solo per alcuni locali e per alcune tipologie di attività connesse. Nel caso in cui il soggetto non si occupi autonomamente dello smaltimento dei rifiuti diversi da quelli derivanti esclusivamente dall'agricoltura sarà assoggettato al pagamento della TARI nella misura prevista dal successivo comma 4 con attribuzione della tariffa maggiormente rispondente al tipo di attività effettivamente svolta

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<u>ATTIVITÀ</u>	<u>DETAZZAZIONE</u>
◆ Tipografie	30%
◆ Falegnamerie	30%
◆ Rosticcerie pasticceria	30%
◆ Autocarrozzerie	30%
◆ Autofficine per riparazione veicoli	30%
◆ Gommisti	30%
◆ Autofficine di elettrauto	30%
◆ Distributori di carburante	30%
◆ Autolavaggi – autoservizi e auto-rimessaggi	30%
◆ Cantine vinicole	30%
◆ Lavanderie e tintorie	30%
◆ Verniciatura – galvanotecnici – fonderie	30%
◆ Officine di carpenteria metallica	30%
◆ Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)	30%
◆ Caseifici	30%
◆ Sugherifici	30%
◆ Agriturismo che non dimostrino di provvedere autonomamente all'auto-smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto	20%
◆ Altre attività connesse all'agricoltura diverse dall'agriturismo che non dimostrino di provvedere autonomamente all'auto-smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto	30%
◆ Fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate	30%

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati, fatta eccezione per le attività connesse all'agricoltura, devono:

- a) indicare nella denuncia originaria le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso impresa di abilitate.
5. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini contigui alle aree di produzione esclusivamente impiegati per il deposito o l'ostoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione, nonché le aree ed i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale detta documentazione si riferisce. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole, come definite dall'art. 2135 c.c. in cui si producono esclusivamente rifiuti agricoli.
8. In ogni caso, per i locali di cui al comma 4 del presente articolo, l'importo della riduzione applicata in ciascun anno non può essere superiore al costo complessivamente sostenuto dall'azienda per l'auto-smaltimento dei rifiuti speciali nell'anno precedente, ad eccezione delle nuove attività per le quali, esclusivamente per il primo anno, verrà applicata interamente la percentuale di riduzione forfettaria spettante per la categoria di pertinenza; la mancata consegna da parte dell'azienda al Comune, della documentazione attestante i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali entro il mese di marzo dell'anno successivo, provocherà la rideterminazione dell'importo dovuto per il primo anno con disapplicazione della riduzione e ne precluderà il beneficio anche per l'anno successivo.

Art. 13

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa, fermo restando il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 4, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
6. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 5, entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e per conoscenza al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate

- alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiutistessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal regolamento e dalle norme, ferme restando le previsioni in caso di più graviviolazioni.
11. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 14

Rifiuti avviati al riciclo

1. Per i produttori di rifiuti urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal Comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.
3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito parte dei propri rifiuti urbani al riciclo al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e per conoscenza al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o del titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla

- documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
 6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal regolamento e dalle norme, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
 7. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di riciclo svolta nei termini previsti dal presente regolamento il Comune provvede al recupero della quota della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15

Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di allineamento di cui al precedente comma, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 16
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare, le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 17
Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di legge in materia a norma dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18
Piano Finanziario MTR 2

1. I gestori predispongono il PEF e lo inviano all'Ente Territorialmente Competente ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, il quale trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A della deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, e della deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF.
2. Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 della deliberazione 363/2021 e della deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF, nonché quello di cui al comma 7.2 della medesima deliberazione, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura disciplinata nella medesima deliberazione all'articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2 del MTR-2
3. Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione 363/2021 e della deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF, fermi restando ineccepibili i profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al

riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle

4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
5. Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'articolo 4 del MTR-2:
 - a) del tasso di inflazione programmata;
 - b) del miglioramento della produttività;
 - c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Art. 19

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche (es. studio professionale, ecc.) ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo per quest'ultima sarà dovuto secondo quanto prescritto dal comma 3 secondo periodo del presente articolo.
5. Alle attività di affittacamere, locanda, C.A.V. e turismo rurale senza ristorazione o ostelli è applicata la tariffa degli alberghi senza ristorazione.

Art. 20

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini e all'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la

residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa che sarà aggiornata di ufficio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di variazione anagrafica.

2. **bis** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente che non potrà essere inferiore alla composizione del nucleo familiare fiscale riscontrabile dal Comune attraverso la Banca dati SIATEL sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente e/o dai suoi familiari, ovvero – in assenza di dati certi verranno considerati i “*limiti di densità edilizia per le diverse zone*” disposti dall'art. 4 del D.A. 22.12.1983, n. 2266/U della Regione Autonoma della Sardegna, c.d. “Decreto Floris”. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Per gli immobili a disposizione dei **soggetti residenti e non residenti** il nucleo familiare verrà commisurato sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 [art. 1, comma 651 Legge n. 147/2013] e secondo le modalità indicate all'art. 16 del presente regolamento.

- 2 **ter** Le utenze relative ad immobili posseduti da società od enti commerciali aventi scopi di Lucro sono considerate utenze non domestiche.
2. **quater** Nel caso di servizio di volontariato di attività lavorativa o di studio svolta in un Comune diverso rispetto a quello di residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Qualora in un'unica unità immobiliare risiedano più nuclei familiari il numero di occupanti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei residenti.
4. I locali pertinenziali seguono il trattamento di quelli principali e non vengono considerati quali locali autonomi, pertanto, agli stessi si applica unicamente la tariffa fissa corrispondente a quella applicata ai locali dell'unità immobiliare principale.
5. Per le abitazioni in cui è svolta l'attività non commerciale di bed and breakfast, case per ferie, case e appartamenti per vacanze ovvero per locazione occasionale è previsto un numero di occupanti pari al numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare aumentato di **3 unità**; la tariffa così determinata si applica anche ai locali pertinenziali
6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno d'imposizione rispetto alla variazione intervenuta.

Art. 21

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di occupazione/detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sarà presa come

riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 22

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 23

Riduzioni tributo

compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione sulla quota variabile e sulla quota fissa del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Comunale di gestione rifiuti competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Il Servizio Ambiente trasmetterà al Servizio Tributi, per quanto di competenza, l'elenco dei contribuenti che beneficiano della suddetta riduzione.

Immobili a disposizione

1. Per tutte le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo la percentuale di riduzione è pari al 5%;
2. Per le abitazioni tenute a disposizione è necessario che tale destinazione sia specificatamente asserita nella denuncia (originaria, integrativa, di variazione), dichiarando espressamente di impegnarsi a non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato d'uso;
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
5. Con riferimento all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale residenti in uno stato diverso dall'Italia, la tariffa è dovuta in misura ridotta di 2/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
5. Bis Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze oltre a 1000 metri.
La distanza di cui al presente comma è misurata dall'intersezione della viabilità privata con quella pubblica.
6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
7. Al fine dell'individuazione dell'abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Il contribuente, in ogni caso, è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 24

Agevolazioni per imprenditore agricolo

1. La riduzione si applica in misura pari al 10% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
2. La riduzione di cui al precedente comma, avrà effetto, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni previste, se debitamente dichiarate e documentate, da apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di fruizione dell'agevolazioni ovvero nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione prevista, nel comma 1 del presente articolo, cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25

Tributo Giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del **100%**. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Per le occupazioni giornaliere delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati non è prevista l'applicazione del tributo di cui al presente articolo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, eventualmente comprensivo di interessi e sanzioni è inferiore o uguale a **12,00 euro**.

Art. 26

Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 27

Riscossione

1. La riscossione della T.A.R.I. ordinaria può essere effettuata dal Comune, in alternativa all'autoliquidazione, in via diretta, ovvero a mezzo del concessionario pubblico della riscossione, previa stipula di apposita convenzione, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Salvo il caso di affidamento della riscossione ordinaria al concessionario pubblico della riscossione mediante la stipula di apposita convenzione, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti in autoliquidazione mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, ovvero con i sistemi di pagamento consentiti dalla legge. Sarà comunque ritenuto valido il versamento eseguito mediante bollettino di conto corrente postale ministeriale.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate con la delibera di determinazione delle tariffe. È previsto l'invio, a mezzo posta ordinaria o elettronica, o a mezzo di consegna manuale, dell'avviso di pagamento da parte del Comune, ovvero del concessionario della riscossione. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione, procede, anche mediante predisposizione di liste di carico o formazione di ruoli ordinari di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., ovvero ancora mediante ordinanza-ingiunzione di cui al R.D.L. n. 639/1910 e ss.mm.ii., ad emettere, anche tramite lo stesso

concessionario della riscossione, formale intimazione di pagamento, ovvero cartella di pagamento, da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in rata unica alla scadenza perentoria indicata nell'intimazione o cartella di pagamento, unitamente alle spese di notifica.

5. L'atto formale di intimazione di pagamento, oppure la cartella di pagamento, notificate al contribuente, ovvero inviategli a mezzo raccomandata A/R, ovvero ancora inviategli a mezzo Posta Elettronica Certificata, riportano gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e costituiscono titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune, in via diretta oppure per il tramite del concessionario della riscossione.
6. Salvo il caso di affidamento della riscossione ordinaria al concessionario pubblico della riscossione mediante la stipula di apposita convenzione, il recupero a tassazione degli omessi, insufficienti e/o tardivi versamenti del tributo, delle relative addizionali, delle sanzioni e degli interessi, è effettuato dall'Ufficio Tributi con le procedure di accertamento di cui al precedente articolo 32 del presente regolamento.

Art. 27bis Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

Art. 29 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento se la TARI dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 12,00; se l'importo è superiore a € 12,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00.
5. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a € 12,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 30

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.